

Area 3 - Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 29/01/2024

Proposta di determina Nr. 181 del 29/01/2024

OGGETTO: PARERE DI CONFORMITÀ CON IL VIGENTE P.T.C.P., LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E IL PIANO D'AREA DELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL TORDINO PER LA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E NON PUTRESCIBILI IN LOC. "CASSETTE DI GRASCIANO" NOTARESCO. PROPONENTE: GREEN MANAGEMENT SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate;

VISTA la nota prot. n. 709 del 02/01/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 02/01/2024 al n. 123, inviata dalla Regione Abruzzo, con allegata la documentazione relativa al progetto per la discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili provenienti da attività industriali, commerciali ed artigianali in Loc. "Casette di Grasciano" Notaresco Proponente: Green Management srl;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 2293 del 23/01/2024 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che la proposta è relativa al progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili provenienti da attività industriali, commerciali ed artigianali in località Casette di Grasciano nel Comune di Notaresco di capacità lorda stimata pari a circa 1.000.000 mc. L'area di intervento occupa una superficie di circa 82.500 mq., risulta limitrofa al Polo tecnologico ex CIRSU lungo la Strada Vicinale Via Belvedere ed insiste sulle seguenti particelle catastali del Foglio 4 del Comune di Notaresco: 8, 50, 51, 80, 230, 242, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. Della superficie interessata, la superficie di mq. 42.250 sarà effettivamente occupata di un invaso di discarica mentre la restante parte di mq. 40.250 sarà area residua. Le principali opere di progetto che costituiranno la discarica riguardano:

- ☐ bacino di discarica;
- ☐ area servizi;
- ☐ viabilità interna all'area.

Il bacino di discarica sarà suddiviso in quattro lotti idraulicamente indipendenti, sarà del tipo "a Fossa", tipologia che prevede che la quasi totalità del deposito dei rifiuti avvenga nella parte realizzata in scavo. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda dovuto ad eventuali infiltrazioni del percolato, all'interno del bacino verrà predisposta una barriera geologica multistrato sia sul fondo che sulle pareti. Il profilo finale avrà un'altezza rispetto all'esistente superiore in maniera variabile fino a circa m. 20 di differenza così come sarà molto differente la morfologia del paesaggio che sarà segnata da gradonate che prenderanno il posto ad un declivo dolce raccordato alle situazioni confinanti. Relativamente al ripristino ambientale proposto, l'intervento verrà eseguito secondo le seguenti procedure:

- ☐ ricostituzione dello strato edafico (minimo di 100 cm di spessore) con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e analoghe a quelle del sito d'intervento;
- ☐ realizzazione di un inerbimento anche temporaneo per favorire processi di rivitalizzazione del suolo;
- ☐ piantumazione effettuata in maniera progressiva e utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive autoctone o tipiche dell'area;
- ☐ utilizzo delle migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione.

Per il rivestimento delle superfici acclivi esterne, si provvede mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di idroseminatrice mentre per l'effetto barriera visiva verrà impiantata una barriera verde ad alto fusto. L'obiettivo della sistemazione ambientale è quello di riqualificare l'ambiente esistente mediante il recupero della conformazione originale dell'area.

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade in "Zona E2 – Produzione agricola" del Piano Regolatore del Comune di Notaresco ed è soggetta all'art. 74 delle N.T.A. che prevede quanto segue: "1. Si tratta di zone ove sono in attività aziende agricole di tipo professionale organizzate sul piano produttivo. Esse comprendono:

- zone destinate all'esercizio delle attività agricole;
- zone recuperabili all'uso agricolo;
- zone destinate ad attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo, secondo le norme della legislazione nazionale e regionale.

2. Il P.R.G. prevede il mantenimento delle zone agricole, il loro potenziamento a fini produttivi e la salvaguardia del suolo coltivato dall'ulteriore urbanizzazione o dall'utilizzo per usi non agricoli."

VERIFICATO che per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l'area oggetto d'intervento è classificata quale "area agricola di rilevante interesse economico". L'art. 24 chiarisce che in esse "sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale. I Comuni, con specifiche norme dei

loro strumenti urbanistici, devono promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana". Inoltre, il comma 7 definisce che "Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
- ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.

La sottrazione da aree agricole di rilevante interesse economico da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.C.P. Eventuali nuovi insediamenti urbanistici devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore."

VERIFICATO, altresì, che l'area di intervento non è interessata dalle previsioni della Rete Ecologica Provinciale.

VERIFICATO, ancora, che per il Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino, l'area di intervento è classificata, nella parte al confine ovest, quale "parco agricolo" (art. 38) e interamente quale "area di interesse paesaggistico-ambientale" (art. 40) normate nel seguente modo:

- parco agricolo tematico: "Il presente PdA ha individuato e perimetrato due parchi agricoli tematici: il Parco del Podere Savini e il Parco delle Colline di Notaresco. Essi comprendono porzioni di territorio sottoposte a specifiche tutele e salvaguardie, che nell'insieme possono essere valorizzate attraverso la progettazione sistemica. All'interno dei due perimetri, la Provincia propone e promuove interventi attivi per la tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale e del paesaggio agricolo, nel rispetto delle indicazioni dei Comuni competenti per territorio e delle esigenze di conduzione delle aziende agricole esistenti."
- aree di interesse paesaggistico-ambientale: "Nelle aree di interesse paesaggistico-ambientale, così come individuate e perimetrate dal presente PdA, si applica interamente la normativa prevista dall'art. 9 delle NTA del PTP."

L'art. 9 del P.T.C.P. richiamato prevede che in queste zone si "persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all'uso insediativo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
- ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P."

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede che "Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viarie, ferroviarie), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali, e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo."

Infine, il comma 5 detta gli indirizzi generali da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici comunali che sono:

- *tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l'incentivazione, attraverso politiche di settore e finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio: colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato pascolo per la montagna;*
- *eventuali ricomposizioni particellari in funzione di ristrutturazione della produzione agricola coerente alle finalità di tutela ambientale e idrogeologica delle aree; promozione della costituzione di aziende agricole per il recupero di terre incolte o in abbandono produttivo (colture degradate);*
- *valorizzazione quali polmoni ambientali pregiati delle aree insediate, organizzando la fruizione ricreativa e turistica nei limiti di compatibilità con la tutela delle aree stesse".*

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 2951 del 29/01/2024, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

"Il progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili interessa un vasto ambito (di circa 8 ettari) che il vigente P.T.C.P., nonché il Piano d'Area della Medio e Bassa Valle del Tordino e il vigente P.R.G. del Comune di Notaresco destinano ad attività agricole: nello specifico, il P.T.C.P. definisce l'ambito quale "area agricola di rilevante interesse economico" mentre, addirittura, il Piano d'Area lo inserisce all'interno del "parco agricolo tematico" e il vigente Piano Regolatore Comunale lo ritiene appartenente al territorio della "produzione agricola".

Le sezioni finali di progetto denotano una modificazione della conformazione originaria dell'area che, allo stato attuale, presenta un andamento regolare e ben raccordato con le situazioni limitrofe. Invece, al termine della vita della discarica, con il progetto di sistemazione del sito, si avrà la creazione di profilo notevolmente rialzato (in alcuni punti di oltre 20 metri) e, soprattutto, fronti con pendenze accentuate che nulla hanno in comune con il profilo originario e né permettono la futura coltivazione agricola. Per tale ragione, l'intervento provoca un impatto decisamente rilevante sul sistema paesaggistico in contrasto sia con quanto affermato nello Studio Preliminare ambientale (al paragrafo 2.6 si afferma "L'obiettivo della sistemazione ambientale è quello di riqualificare l'ambiente esistente mediante il recupero della conformazione originale dell'area. pertanto gli interventi previsti mirano a ricostruire non solo il profilo naturale dell'area") sia con la normativa del Piano d'Area che richiama i principi dell'art. 9 delle N.T.A. del P.T.C.P. per cui se è vero che il comma 4 di tale articolo permette la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è pur anche vero che essi, sempre per lo stesso articolo e per lo stesso comma, devono essere realizzati "in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo". I limiti imposti dall'articolo sono individuati (comma 6) nella "tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo" e nella "regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio". Nè può sostenersi che, al fine della mitigazione ambientale, l'effetto barriera di piante di alto fusto possa coprire visivamente un rilievo creato artificialmente e che presenta pendii ed un profilo che mal si integrano con il territorio circostante e che nulla hanno in comune con la conformazione originaria del terreno.

Inoltre, le accentuate pendenze che si verranno a creare con il ripristino ambientale (vedasi sezioni B e C della Tavola 10), non permetteranno (o, perlomeno, difficilmente permetteranno) il futuro riutilizzo agricolo dell'intera area facendo, in tal modo, venir meno la funzione fondamentale dell'area che è quella di accogliere la produzione agricola, come delineato dal P.T.C.P., dal Piano d'Area e dal P.R.G. comunale. Infatti, per la zona a sud è previsto un intervento con l'utilizzo di terre armate verdi per sostenere le gradonate che verranno realizzate e sulle quali non sarà possibile svolgere alcuna attività agricola.

Per tale ragione, si ritiene di poter esprimere parere di non conformità tra il progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili in località Casette di Grasciano nel Comune di Notaresco e le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e del Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino in quanto la situazione finale non risponde agli obiettivi paesaggistici e di utilizzo del territorio sopra richiamati.

Qualora il rilievo creato per il ritombamento della discarica venga ricondotto ad una situazione altimetrica molto più vicina e rispondente a quella oggi esistente e con un raccordo di quote e di pendenze con i terreni circostanti che ricostruisca il profilo naturale originario, permettendo anche la coltivazione agricola dei terreni, questo Ente potrà riesaminare la richiesta esprimendosi nel merito del nuovo progetto.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;
- il Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPIT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.

- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014
- la delibera del Consiglio n. 25 del 20/07/2023 recante ad oggetto "AREA 2 - ADOZIONE DELRENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000 E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.";
- la delibera del Consiglio n. 26 del 20/07/2023 recante ad oggetto "AREA 2 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000";
- la delibera del Consiglio n. 28 del 20/07/2023 recante ad oggetto "AREA 2 - "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE, RISORSE UMANE, INFORMATIZZAZIONE" - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.";
- la delibera del Consiglio n. 41 del 03.08.2023 recante ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E D.U.P. 2023/2025 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.";
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28.02.2013, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio 8/2014, 52/2015, 43/2017 e 10/2019;
- la delibera del Presidente n. 74 del 29/04/2022, di approvazione del Piano triennale della corruzione e della trasparenza della Provincia di Teramo (PTPCT) 2022-2024;
- la delibera del Presidente n. 103 del 11.05.2023 recante ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 DELLA PROVINCIA DI TERAMO, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021";
- il Decreto Ministero dell'Interno 22/12/2023 con il quale il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2024-2026 è stato differito al 15 marzo 2024, ed è stato autorizzato, sino alla stessa data, l'esercizio provvisorio;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, nell'esercizio 2024 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2023-2025 per l'annualità 2024;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 2951 del 29/01/2024, parere di NON CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e del Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino e quelle del progetto per la discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili provenienti da attività industriali, commerciali ed artigianali in Loc. "Casette di Grasciano" Notaresco in quanto la situazione finale, a seguito del ripristino ambientale, non risponde agli obiettivi paesaggistici e di utilizzo agricolo del territorio per le seguenti motivazioni:

- le sezioni finali di progetto denotano una modificazione della conformazione originaria dell'area che, allo stato attuale, presenta un andamento regolare e ben raccordato con le situazioni limitrofe. Invece, al termine della vita della discarica, con il progetto di sistemazione del sito, si avrà la creazione di profilo notevolmente rialzato (in alcuni punti di oltre 20 metri) e, soprattutto, fronti con pendenze accentuate che nulla hanno in comune con il profilo originario e né permettono la futura coltivazione agricola. Per tale ragione, l'intervento provoca un impatto decisamente rilevante sul sistema paesaggistico in contrasto sia con quanto affermato nello Studio Preliminare ambientale (al paragrafo 2.6 si afferma *"L'obiettivo della sistemazione ambientale è quello di riqualificare l'ambiente esistente mediante il recupero della conformazione originale dell'area. pertanto gli interventi previsti mirano a ricostruire non solo il profilo naturale dell'area"*) sia con la normativa del Piano d'Area che richiama i principi dell'art. 9 delle N.T.A. del P.T.C.P. per cui se è vero che il comma 4 di tale articolo permette la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è pur anche vero che essi, sempre per lo stesso articolo e per lo stesso comma, devono essere realizzati *"in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo"*. I limiti imposti dall'articolo sono individuati (comma 6) nella *"tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo"* e nella *"regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio"*
- non può sostenersi che, al fine della mitigazione ambientale, l'effetto barriera di piante di alto fusto (individuata come mitigazione al paragrafo 2.6 del Rapporto preliminare ambientale) possa coprire visivamente un rilievo creato artificialmente dell'altezza di oltre 20 metri da quella attuale e che presenta pendii ed un profilo che mal si integrano con il territorio circostante e che nulla hanno in comune con la conformazione originaria del terreno
- le accentuate pendenze che si verranno a creare con il ripristino ambientale (vedasi sezioni B e C della Tavola 10), non permetteranno (o, perlomeno, difficilmente permetteranno) il futuro riutilizzo agricolo dell'intera area facendo, in tal modo, venir meno la funzione fondamentale dell'area che è quella di accogliere la produzione agricola, come delineato dal P.T.C.P., dal Piano d'Area e dal P.R.G. comunale. Infatti, per la zona a sud è previsto un intervento con l'utilizzo di terre armate verdi per sostenere le gradonate sulle quali non sarà possibile svolgere alcuna attività agricola

RITENERE che qualora il rilievo creato per il ritombamento della discarica venga ricondotto ad una situazione altimetrica molto più vicina e rispondente a quella oggi esistente e con un raccordo di quote e di pendenze con i terreni circostanti che ricostruisca il profilo naturale originario, permettendo anche la coltivazione agricola dei terreni, questo Ente potrà riesaminare la richiesta esprimendosi nel merito del nuovo progetto.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento,

Il Responsabile del Settore
Arch. Giuliano Di Flavio
(firmato digitalmente)

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Ing. Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)